



COMUNE DI ARTA TERME

UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA AREA TECNICO MANUTENTIVA

PROPOSTA ALLA GIUNTA

del 09/12/2019

Oggetto: VARIANTE URBANISTICA N. 28 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.) - ESCLUSIONE DELLA STESSA DALLA PROCEDURA DI VAS.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Arta Terme è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), approvato con delibera di Consiglio Comunale (D.C.C) n. 54 del 22.12.2005;

CHE con Decreto del Presidente della Regione (D.P.Reg.) n. 085/Pres del 23.03.2006 è stata confermata l'esecutività della succitata delibera;

CHE in sede di D.P.Reg. n.85/Pres./2006 sono state prescritte le modifiche necessarie al totale superamento delle riserve espresse con Delibera Giunta Regionale n. 1533 d.d. 11/05/2004;

DATO ATTO che quest'Amministrazione comunale ha incaricato l'arch. Fabiana Brugnoli da Torreano per la redazione della presente variante urbanistica riguardante, nella sostanza, modifiche alla normativa di attuazione e modifiche alla zonizzazione di piano a carattere non sostanziale;

VISTI gli elaborati progettuali della variante urbanistica in questione, d.d. "dicembre 2019", a firma dell'arch. Fabiana Brugnoli, che sono costituiti da:

1. fascicolo 1: Relazione - Elaborati grafici;
2. fascicolo 2: Normativa di attuazione;
3. Relazione di verifica preventiva degli affetti significativi sull'ambiente;

RILEVATO che per i suoi contenuti la presente variante rientra nelle fattispecie di cui all'art. 63 sexies della L.R. 5/2007 e s.m.i., così come asseverato dal professionista ai sensi del comma 2 del medesimo articolo di legge;

APPURATO che come dichiarato dall'asseverazione del progettista allegata agli elaborati di cui sopra, la variante in adozione non interessa e non ha alcuna incidenza sui Siti di Interesse Comunitario (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS), inseriti nell'elenco degli ambiti proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che per quanto attiene alle disposizioni di tutela di cui D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, dalla Parte Terza – Beni paesaggistici, la variante in oggetto non necessita di procedure amministrative a riguardo;

DATO ATTO che ai fini del raggiungimento delle intese con le Amministrazioni competenti non risultano interessati beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica ed in particolare l'art. 11 del D.Lgs 4/2008 che stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione di piani e programmi;

VISTA la L.R. 16/2008 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio edilizia, urbanistica attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), all'art. 4, integra la legislazione regionale vigente in materia di VAS degli strumenti di pianificazione comunale;

PRESO ATTO che tale articolo al comma 1, tra l'altro, stabilisce che:

- per le finalità di cui all'art. 6 del D.Lgs.152/2006, limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, *l'autorità proponente* è l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico, *l'autorità procedente* è l'organo a cui compete l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e *l'autorità competente* è la Giunta Comunale;

PRESO ATTO che dall'elaborato "*Relazione di verifica preventiva degli affetti significativi sull'ambiente*" si evince, nella sostanza, che con riferimento alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, la presente variante n. 28 al P.R.G.C. NON determina effetti significativi sull'ambiente;

CONSIDERATO che, nello specifico caso in esame, in rapporto alla scarsa significatività delle modificazioni urbanistiche, non si ritiene necessaria l'acquisizione di pareri e la consultazione di soggetti competenti in materia ambientale esterni alla Amministrazione comunale;

RITENUTO quindi di NON assoggettare alla procedura di VAS la precitata variante urbanistica;

VISTA la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento attuativo della L.R. 5/2007 - parte 1^a Urbanistica (D.P.Reg. 20/03/2008 n. 86/Pres.);

VISTA la Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001, il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008, la Legge Regionale 06.05.2005, n. 11 e l'art.4 della Legge Regionale n.16 del 12.12.2008;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dall'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dal responsabile del servizio competente;

VISTO il D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. per i motivi di cui in premessa, di prendere atto che la variante n. 28 al P.R.G.C., d.d. "dicembre 2019", a firma del professionista incaricato arch. Fabiana Brugnoli, NON determina effetti significativi sull'ambiente e quindi non si ritiene assoggettabile alla procedura di VAS;

2. di dare atto che ai fini del procedimento di valutazione ambientale strategica del presente strumento urbanistico ed ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 16/2008, il *proponente* è il Servizio tecnico manutentivo, *l'autorità procedente* è il Consiglio Comunale e *l'autorità competente* è la Giunta Comunale;

3. di condividere e fare proprie le considerazioni e le conclusioni espresse nell'elaborato intitolato: "*Relazione di verifica preventiva degli affetti significativi sull'ambiente*";

4. di ritenere, in rapporto alla scarsa significatività delle modifiche urbanistiche apportate al P.R.G.C., non necessaria l'acquisizione di pareri e la consultazione di soggetti competenti in materia ambientale esterni alla Amministrazione comunale;

5. di valutare che le previsioni derivanti dalla approvazione della variante urbanistica in esame non risultano avere effetti significativi sull'ambiente;

Su proposta del Presidente, con voti unanimi favorevoli resi ed accertati nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Fascicolo: 2019 – 6.1/2